



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 74 / 2025

OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTI GAS METANO PER CONTO DELLA SOCIETÀ ITALGAS SULLA VIA BIDINO, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta della società Protegas Feraboli s.r.l., con sede a Gavirate in Viale dello Sport n. 15, riguardante i lavori di eliminazione di allacciamenti del gas metano per conto della società Italgas che comportano la necessità di modifiche della viabilità ordinaria, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

VISTA la natura dei lavori necessari per la dismissione di vecchi allacciamenti di un senso unico alternato semaforizzato, lungo la Via Bidino, all'altezza del civico 5;

CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento valido per il giorno 04.07.2025, dalle ore 08,00 alle ore 12,00, che le modifiche temporanee della circolazione stradale di seguito specificate, precedute dalla posa in opera della prescritta segnaletica stradale, sulla Via Bidino;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

1) **il giorno 04.07.2025, dalle ore 08,00 alle ore 12,00**, in concomitanza con gli interventi di eliminazione di vecchi allacciamenti alla rete del gas metano sulla Via Bidino, all'altezza del civico 5, le seguenti modifiche temporanee della circolazione stradale:

a) divieto di sosta con rimozione forzata, previa apposizione della segnaletica verticale temporanea prevista dal CDS, almeno 48 ore prima della decorrenza;

b) restringimenti della carreggiata senza la previsione di senso unico alternato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga almeno 4,50 metri;

c) restringimenti della carreggiata, con l'istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo o da personale incaricato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga meno di 4,50 metri;

2) le suddette modifiche viabilistiche non potranno avere durata superiore al tempo strettamente necessario alla conclusione di ogni singolo intervento/cantiere; in ogni caso, al termine della giornata di lavoro la strada dovrà essere lasciata sgombra e la circolazione dovrà avvenire in condizioni di normalità;

3) le singole modifiche viabilistiche potranno riguardare un tratto di strada della lunghezza non superiore a m 20 (venti) e in nessun caso potrà essere interdetta completamente la circolazione stradale, anche se per brevissimi periodi;

4) Sarà obbligo esclusivo di Protegas Feraboli s.r.l., con sede a Gavirate in Viale dello Sport n. 15, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

a) installare i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente Ordinanza: sbarramenti, delimitazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione e la tutela dell'incolumità dei pedoni, secondo le norme in vigore (in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali");

b) rispettare le eventuali prescrizioni che dovessero giungere dal Comando di Polizia Locale in seguito alle comunicazioni di cui al punto a), ivi compreso l'eventuale motivato divieto di iniziare i lavori;

5) nel caso sorgessero esigenze di modifiche della circolazione stradale diverse da quelle sopra previste, dovrà essere avanzata specifica e preventiva richiesta e, ove necessario, adottata un'apposita ordinanza.

Ogni eventuale danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza e dalle norme in materia di cantieri stradali sarà ascritto all'esclusiva responsabilità della ditta operante.

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 30/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)